

	<u>COSTA DI ROVIGO</u>	
	- Giunta comunale del 10 giugno 2020 -	
	O.d.G. e ordine di discussione	
	1) Variazioni di bilancio	
	2) donazione opera scultorea	
	3) adesione XXI ed. tra Ville e Giardini	
	4) Istituzione bonus comunale bebé: linee indirizzo	
	5) esenzione tariffa trasporto scolastico per il periodo gennaio-giugno 2020	
	6) linee indirizzo animazione estiva 2020	
	7) concessione contributo economico straordinario prot. 5729/2020	
	Ora inizio: 18:43	
	Richiamato l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale	
	<i>“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;”;</i>	
	Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al	
	punto 4 recita: <i>“4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o</i>	

	<i>tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;</i>	
	Visto l'art. 73 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, che testualmente recita:	
	“1. <i>Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19</i> e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.	
	2. ((Per lo stesso periodo)) previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.”;	

[illegible]